

queste monete, allo scopo che, date e ricevute nelle diverse casse del regno che rappresentano un unico tesoro, siano date e ricevute ad un prezzo medesimo, giacchè la Camera vede gl'inconvenienti gravi che devono accadere, quando questi prezzi non sieno uniformi. È sulla necessità di questa tariffa che chiamo l'attenzione del signor ministro.

Oltre a ciò l'onorevole ministro per l'agricoltura e commercio mi deve permettere di dirigerli anche un'altra preghiera. Tra le diverse monete, d'oro specialmente, che sono destinate a scomparire, e la Commissione ha fatto un eccitamento al signor ministro per ciò, ve ne hanno di quelle le quali servono ad un giuoco molto brutto a danno dei contribuenti. Escono cioè e rientrano nelle stesse casse, dopo aver dato, massimamente per l'abusivo delle monete, dove havvi l'abusivo, un lucro indebito ai negozianti. Io credo che alcune di queste monete d'oro abbiano un intrinseco sufficiente perchè possano addirittura essere ritirate e fuse, senz'altro le finanze ne abbiano a scapitare.

Io dunque, senza insistere più oltre, prego il signor ministro a volersi occupare anche di questo fatto.

**CORDOVA**, ministro per l'agricoltura e commercio. Io non ho che pochissime parole da rispondere ad un uomo cotanto discreto quale è l'onorevole Torrigiani.

Egli al certo non ignora come tutte queste questioni monetarie sieno molto complesse, e che il ministro per l'agricoltura e commercio non funziona da solo in esse, ma che deve operare necessariamente di concerto col ministro delle finanze. E se convenisse in ora presentare alla Camera le voluminose corrispondenze tenute su questa materia tra i due Ministeri, certamente molti fatti rimarrebbero chiariti, ed il rimprovero di aver ritardato a proporre un provvedimento che l'onorevole Di Cavour credeva urgentissimo non sarebbe per avventura da farsi al ministro per l'agricoltura e commercio.

Intanto quello che posso dire e promettere all'onorevole Torrigiani si è che qualunque resistenza in proposito sarà facilmente superata, e che si daranno i provvedimenti necessari perchè i suoi desiderii sieno adempiuti.

**TORRIGIANI**. Ringrazio l'onorevole ministro della sua risposta.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'ordine del giorno:

« La Camera, nell'intento di provvedere a un bisogno urgente, e riservando ad altro tempo la decisione finale dell'unico e doppio tipo, passa alla discussione dell'articolo. »

Chi è d'avviso d'approvare questa risoluzione proposta dal deputato Pepoli Gioachino e da altri deputati, si alzi.

(La Camera approva.)

Darò lettura dell'articolo unico del presente disegno di legge:

« La moneta decimale in oro ha corso legale in tutto il regno, secondo il suo valore nominale. »

Intorno a quest'articolo non v'ha che un emendamento ed è quello del deputato D'Ondes-Reggio, perchè quello che era stato presentato dal deputato De Cesare fu ritirato.

Il deputato D'Ondes-Reggio propone questa modificazione:

« La moneta decimale in oro ha corso legale nelle provincie napoletane, secondo il suo valore nominale. »

Così il corso legale dell'oro non sarebbe introdotto che nelle provincie napoletane.

**ALLIEVI**, relatore. Faccio osservare che per la Sicilia vi ha un decreto della prodittatura che ora è in vigore, il quale ammette il corso legale dell'oro. Può essere che non sia bene applicato, ma l'esistenza di questo decreto è constatata.

**PRESIDENTE**. In tal caso l'emendamento proposto dal deputato D'Ondes-Reggio non avrebbe effetto quanto alla Si-

cilia. Se colà vi è il doppio tipo, sarà conservato. Quindi quest'emendamento non sarebbe che per la Toscana.

**D'ONDES-REGGIO**. Signori, per la Sicilia, che ci sia la legge, non c'è dubbio; ma se essa sia poi stata posta in attività o no, questo è incerto; chi mi dice che lo è stata, chi no. L'onorevole Crispi mi ha detto che lo è stata; l'onorevole Depretis mi dice che vi era un certo termine, dopo il quale doveva attuarsi, ma ignora se poi abbia avuto o no esecuzione.

Io qui replico il dilemma che ho fatto: se ci è, allora ci stia; con questo mio emendamento non si fa che più non abbia luogo; se poi non ci è, allora la Sicilia si troverà nella stessa condizione della Toscana.

Il ministro per l'agricoltura e commercio ieri, per amore verso la Toscana, diceva: l'introduzione del tipo oro insieme all'argento le recherà bene; sovente i popoli non vogliono il bene che loro si vuole arrecare. Ma io rispondo: le popolazioni siciliane e toscane per questo riguardo si credono felici come si trovano; voi per l'opposto le volete far felici per forza a modo vostro; ma lasciatele stare felici come esse si credono. (ilarità)

**CORDOVA**, ministro per l'agricoltura e commercio. Il vero stato di fatto è questo. La legge siciliana, pubblicata dal prodittatore Depretis, stabilì la moneta legale argento; aggiunse un articolo il quale venne modellato sopra la legge napoletana del 1818, sulla legge francese di germinale anno XI.

Quest'articolo in Francia, come in Napoli e in Sicilia, dava spesso occasione a opinioni diverse; alcuni credevano che la moneta d'oro fosse perfettamente assimilata a quella di argento, altri credevano che non lo fosse.

Voi sapete, o signori, che questo stato di equivoco fu mantenuto anche in Francia appositamente dal Governo, partendo dal principio che in materia monetaria bisognava vedere quali erano i fatti che si producevano spontaneamente, sino al 1858, epoca in cui la Commissione, istituita per le finanze, dichiarò assolutamente che il doppio tipo oro ed argento per la legge di germinale esisteva in Francia.

In Sicilia, senza dubbio alcuno, la legge è stata compresa in un senso più favorevole alla circolazione dell'oro di quello che sia stata compresa in Napoli; tanto che i fenomeni di perturbazione che si sono verificati in Napoli non si sono egualmente verificati in Sicilia, almeno non si sono verificati a quel segno.

In Napoli, mercè un atto, che ieri ebbi occasione d'indicare alla Camera, dell'onorevole nostro collega Scialoja, che andò a ritrovare una dichiarazione fatta nel 1818 dal ministro per le finanze, Medici, che diceva: *unico tipo argento*, e che nient'altro si era voluto stabilire colla legge 1818, si è ritenuto che non vi fosse altra moneta che quella d'argento, avente corso legale, e che quella d'oro non fosse senonchè commercialmente ammessa. Quindi crisi, quindi perturbazioni.

Ma checchè ne sia di questo schiarimento di fatto che la Camera aveva diritto di avere, e che io ho dato come lo possiedo, io prego la Camera a riflettere che la questione che qui sorge è di unificazione.

Ora, se si debbe fare un'eccezione per la Sicilia e la Toscana, o se quest'eccezione, che si farebbe secondo l'emendamento dell'onorevole D'Ondes-Reggio, abbia a riflettere la sola Toscana e non la Sicilia, pare a me che non sia cosa che possa meritare grave considerazione, essendochè, come diceva l'onorevole opponente, mio amico barone D'Ondes-Reggio, io tengo per fermo che il principio dell'unificazione